

Categorie dei titoli di servizio e criteri per l'attribuzione dei punteggi da utilizzare, a norma dell'art. 204 del decreto legislativo n. 217/2005, negli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione alla qualifica di Primo Dirigente preposto alla comunicazione in emergenza - triennio 2022 – 2024.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità del funzionario emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento agli esiti delle valutazioni annuali.

Si deve altresì tener conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte.

Pertanto, i criteri di cui sopra dovranno avere riguardo alle categorie sottoindicate, con il punteggio complessivo per ciascuna indicato.

CATEGORIA I
SCHEDE DI VALUTAZIONE - TOTALE FINO A PUNTI 72

L'attribuzione dei punteggi annuali relativi alla categoria in esame avverrà sulla scorta delle risultanze delle schede valutative elaborate sulla base del sistema di valutazione annuale stabilito per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n.217/2005.

Sulla base dei criteri formulati ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n.217/2005, si prenderanno in considerazione i punteggi risultanti nelle sezioni A, B e C, fino al massimo di punti 100 che s'intendono comprensivi della variazione attribuita in sede di giudizio valutativo finale.

Gli esiti del sistema di valutazione verranno esaminati a partire dal 01.01.2018, data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che hanno modificato e integrato il decreto legislativo n.217/2005 nella parte relativa alla progressione in carriera del personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali .

Verranno attribuiti i punteggi di cui all'unità Tabella 1, con attribuzione di punti 24 nel caso di scheda con attribuzione del coefficiente massimo, con un intervallo di punti 0,20 tra ogni coefficiente numerico complessivo e quello immediatamente superiore od inferiore e punti 0,10 nel caso di coefficiente decimale.

TABELLA 1	
Schede Valutazione - fino a punti 72	
Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio**
100	24
99	23,8
98	23,6
97	23,4
96	23,2
95	23
94	22,8
93	22,6
92	22,4
91	22,2
90	22
89	21,8
88	21,6
87	21,4
86	21,2
85	21
84	20,8
83	20,6
82	20,4
81	20,2
80	20
79	19,8
78	19,6
77	19,4
76	19,2
75	19
74	18,8
73	18,6
72	18,4
71	18,2
70	18
69	17,8
68	17,6
67	17,4
66	17,2
65	17

**il punteggio viene attribuito, anche per la parte decimale
se con scheda con punti 99 si attribuiscono punti 23,8 con
punti 99,5 si attribuiscono punti 23,9

CATEGORIA II
TITOLI DI STUDIO - TOTALE FINO A PUNTI 2,5

Nella categoria II vengono valutati, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza, di cui alla Tabella 2.

I punteggi dei titoli di studio sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle lauree universitarie e magistrali afferenti al medesimo corso di laurea.

TABELLA 2 Titoli di studio – fino a punti 2,5	
Lauree universitarie	punti 1
Lauree magistrali	punti 1,5
Master universitario di I° livello	punti 0,3
Master universitario di II° livello	punti 0,5
Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università	punti 0,75
Dottorato di ricerca	punti 1

CATEGORIA III

ABILITAZIONI PROFESSIONALI – TOTALE FINO A PUNTI 4,5

E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 1,5.

E' altresì ammesso a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,20 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 3, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti.

CATEGORIA IV

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - TOTALE FINO A PUNTI 2

Sono ammesse a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'Amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

CATEGORIA V

LAVORI ORIGINALI ELABORATI PER IL SERVIZIO E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: TOTALE FINO A PUNTI 4

Per lavoro originale si intende solo quello che il funzionario abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'Amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'Amministrazione.

Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata, ovvero riconducibili ad un editore.

Nel caso di lavori originali o pubblicazioni, predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori.

Per ciascun lavoro originale o pubblicazione, possono essere attribuiti fino a punti 0,20.

CATEGORIA VI: ANZIANITA' DI SERVIZIO - TOTALE PUNTI FINO A 9

Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'Amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino ad un massimo di 9. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori ai quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima pari a 9 anni e 6 mesi, prevista dall'articolo 160 del decreto legislativo 217/2005, per l'ammissione allo scrutinio.

CATEGORIA VII: POTENZIALITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE – TOTALE PUNTI FINO A 6

L'attitudine ad assumere le funzioni della qualifica dirigenziale da conferire è valutata, dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale.

La valutazione della potenzialità utilizza indicatori di attitudine alla leadership, capacità professionale, elementi motivazionali, capacità relazionale interna ed esterna: tali aspetti verranno presi in considerazione quali elementi sintomatici di un impegno ed interesse per il servizio superiori a quelli ordinariamente richiesti per il raggiungimento degli obiettivi propri del servizio di istituto.

Pertanto la potenzialità sarà individuata, nell'ambito delle attività svolte nell'arco complessivo della carriera, con riguardo alla gestione e direzione di situazioni complesse, che saranno valutate con riferimento a:

- alla molteplicità delle esperienze effettuate;
- capacità di assumere autonome iniziative nei settori affidati e di elaborare e realizzare soluzioni concrete in ordine alle problematiche che emergono nello svolgimento dei compiti affidatigli;
- alla capacità di mantenere la continuità di un elevato rendimento, di instaurare relazioni interne ed esterne efficaci, di elaborare progetti e programmi innovativi per la funzionalità della struttura, di proporre ed attuare soluzioni innovative e vantaggiose per l'Amministrazione, di organizzare attività di particolare complessità.

TOTALE COMPLESSIVO PER LA PROMOZIONE..... PUNTI 100

Il coefficiente minimo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale viene determinato nella misura di punti 51, pari al 51% del coefficiente complessivo massimo previsto per lo scrutinio.

A parità di merito, l'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità della qualifica di appartenenza.